

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28/11/2022 alle ore 21:15 presso la sede sita in via Bizio 59 a Casalmaggiore, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).**
2. **Rielezione consiglio direttivo**
3. **Varie ed eventuali**

In prima convocazione l'assemblea è andata deserta, in seconda convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 11 soci su un totale di n. 42 soci.

Presiede l'Assemblea il sig. Antonio La Montanara, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig.ra Laura Giacomelli, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di CREMONA, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in 17/10/2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di migrazione nel Registro Unico. Tale termine è stato poi sospeso fino al 15 settembre per effetto dell'art. 25bis del Decreto Legge 73/2022 approvato in sede di conversione in Legge in data 2 agosto 2022. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con Assemblea ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D.Lgs. 117/2017) essendo tali modifiche rese necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 11, voti contrari 0

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Segretario prende nota dei candidati all'elezione del nuovo Direttivo nelle persone dei soci:

Antonio La Montanara; Tiziano Schirotti; Laura Giacomelli; Vincenzo Raeli; Edo Riboldi; Sara Boldrini; Stefania Poli

Il Presidente dichiara aperta la votazione.

Stefania Poli

Il Presidente 

6.12.2022  
641 Sono 53  
€ 20000

VIVIANA LEO DI REZZINI  
Per delega del Presidente Provinciale

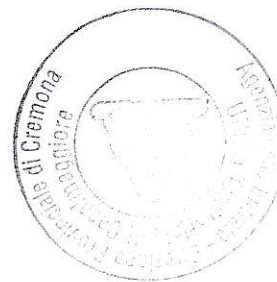
## **STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**Denominato**

**"FOTOCINE CASALASCO 1966 - APS"**

**STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**



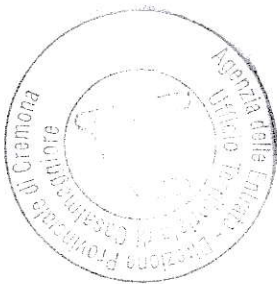
1. È costituito in Casalmaggiore (Cr) l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "Fotocine Casalasco 1966 - APS", di seguito indicato con il termine "associazione".
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalmaggiore, via Bixio 59 (presso casa del Mutilato). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

### **Art. 2 – Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

### **Art. 3 – Finalità**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione e diffusione delle arti visive e non visive ed in particolare fotografia e cinematografia.



#### **Art 4 - Attività di interesse generale**

**1.** – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lsg 117/17;

**2.** In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere, organizzare e gestire iniziative di formazione – autoformazione e didattica generale quali ad esempio work shop in favore dei soci inerenti la fotografia e le arti visive e non visive in generale;
  - promuovere, organizzare e gestire seminari, mostre, allestimenti, manifestazioni in autonomia e/o in collaborazione con terzi inerenti la divulgazione delle arti visive e non visive;
  - realizzare e promuovere pubblicazioni in formato cartaceo e/o digitale inerenti l'attività dell'associazione e dei singoli soci;
  - sostenere e favorire la partecipazione dei soci a manifestazioni, eventi, festival e concorsi organizzati anche da terzi sulle arti visive e non visive;
  - promuovere, organizzare e/o partecipare a "viaggi fotografici" e/o visite guidate a tema;
- favorire l'avvicinamento e la conoscenza delle arti visive e non visive a terzi, collaborando con vari enti preposti ed in particolare con le nuove generazioni e le scuole di ogni ordine e grado

**3.** L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

**4.** L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**5.** Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite

neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



### **Art. 5 – Ammissione**

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione all' Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

**6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.**

**7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.**



## **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

- 1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.**
- 2. Ciascun socio maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa ha diritto:**
  - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
  - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali;
  - d) di essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
- 3. Ciascun socio ha il dovere di:**
  - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
  - c) non arrecare danno all'Associazione;
  - d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
- 4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.**
- 5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.**



### **Art. 7 - Perdita della qualifica di socio**

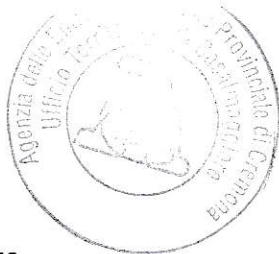
1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

### **Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione**

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
  - a) da un'Assemblea
  - b) da un Consiglio Direttivo
  - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
  - d) dal Segretario e dal Tesoriere
  - e) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

### **Art. 9 – Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto a condizione che sia iscritto a libro soci da almeno tre mesi e se maggiorenne.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal



Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di un (1) socio.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

### **Art. 10 - Competenze dell'Assemblea**

#### **1. L'Assemblea:**

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci in regola con il versamento della quota associativa;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - j) fissa l'ammontare della quota associativa annua;
  - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.



### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

### **Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la



presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.



#### **Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;
  - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
  - c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
  - d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
  - e) approva o rigetta le domande di ammissione;
  - f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  - g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la

descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

**4.** Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

### **Art. 21 - Risorse economiche**

**1.** Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

**2.** Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

**2.** La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

### **Art. 22 - Scritture contabili**

**1.** Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Art. 23- Esercizio sociale**



Esente dall'imposta di bollo ai sensi  
dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

#### **Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 25 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da *propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*.

#### **Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 27-(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Il Segretario**

*Luigi Piccinelli*

**Il Presidente**

*Antonio...*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
ORIGINALE DELL'ACTA  
a Casinoggiore il 6.12.2022  
N. 671 SENE  
con € 200,00

VIVIANA RIZZI RIZZINI  
Per delega del Direttore Provinciale

